

COMUNICAZIONE DI COMBUSTIONE CONTROLLATA DI RESIDUI VEGETALI SUL LUOGO DI PRODUZIONE – Ordinanza sindacale n. 10 del 06/11/2014

Io sottoscritto/a _____ residente a _____

In via _____ telefono _____

Proprietario affittuario dell'appezzamento di terreno sito a Castelbaldo e censito al catasto terreni

Foglio _____ Mappale _____ con la presente

COMUNICA

Che a partire dal _____ presumibilmente al mattino al pomeriggio eseguirà operazione di combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione nel terreno sopra indicato.

S'impegna a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n° 10 del 06/11/2014 della quale ne ho già preso visione.

Si prende atto altresì il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

Luogo _____ data _____

Firma

Si riporta in calce alla presente estratto dell'Ordinanza n° 10 del 06/2014: ... omissis

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa che il materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso derivante da sfalci, potature o ripuliture proveniente dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole sia gestito nei seguenti modi:

- ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006;
- con accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost;
- con triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici.

In aggiunta è consentita, con cautela, la combustione controllata sul luogo di produzione nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2. Tale attività, ai sensi dell'art. 256 bis comma 6bis del dlgs. 152/2006, effettuata secondo quanto di seguito indicato non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.

2. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
- a) la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione e comunque lontano almeno 100 metri dal centro abitato;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività, e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata e comunque non superiore a tre metri cubi al giorno per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno cinque metri e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad una distanza di almeno 100 metri dai centri abitati, zone boscate e siepi, colture e piantagioni agricole e zone soggette a vincolo idrogeologico;
 - e) la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
 - f) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri dalle strade in modo che l'eventuale fumo non sia causa di pericolo o interferenza alla circolazione stradale;
 - g) il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo;
 - h) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento, preferibilmente umide e nella fascia oraria diurna (compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto);
 - i) le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità;
 - j) la zona su cui sorge l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia circostante priva di residui vegetali;
 - k) qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
 - l) è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;
 - m) è assolutamente vietato l'uso di pneumatici o altri oggetti o liquidi inquinanti per facilitare la combustione;
 - n) le ceneri derivanti dal materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi;
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
4. In ogni caso, prima di procedere alla combustione dei residui, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione indicando se l'operazione verrà svolta al mattino o al pomeriggio. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente articolo.
5. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;